

29 DIC. 2021

Prot. N. 6934/2.1.


AGENZIA DI PROMOZIONE TERRITORIALE  BASILICATA

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DELL'AGENZIA DI PROMOZIONE TERRITORIALE-APT DELLA BASILICATA INTEGRATIVO DEL C.C.N.L. DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI DEL 21.05.2018. ANNUALITÀ ECONOMICA 2021 (ART. 8, COMMA 1 E ART. 68 DEL CCNL DEL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2018)

Premesso che

- il giorno ventidue del mese di dicembre dell'anno 2021, in video collegamento via web ha avuto luogo l'incontro della delegazione trattante dell'Agenzia di Promozione Turistica-A.P.T., costituita come sotto riportato, nel corso del quale è stata approvata l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo del personale non dirigente dell'A.P.T. - Annualità economica 2021.
- il Collegio dei Revisori dei Conti dell'A.P.T., con verbale n.28 del 27/12/21, ha certificato la compatibilità dei costi derivanti dall'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo stipulata il dicembre 2021 con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge
- con deliberazione del Direttore Generale n. 247 del 28/12/2021 è stata autorizzata la sottoscrizione definitiva del contratto collettivo decentrato integrativo del personale non dirigente dell'A.P.T. - Annualità economica 2021


Delegazione di parte datoriale, nella persona del **Direttore Generale**, ing. Antonio Nicoletti



Delegazione di parte sindacale nelle persone di:

OO.SS. TERRITORIALI

UIL-FP Basilicata - Giuseppe Verrastro



CGIL-FP Potenza - Carmen Sabbatella

CISL- FP Basilicata - Vincenzo Perneti

Vincenzo Perneti


Firmato digitalmente in Vincenzo Perneti  
DN: cn=Vincenzo Perneti, o=APT  
email=vincenzo.perneti@agenzia.basilicata.it, c=IT  
Date: 2021.12.23 13:15:26 +01'02'

Firma R.S.U.

Stefania Bruni

Marcella Di Feo

Leonardo Bollettino



**CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE  
DELL'AGENZIA DI PROMOZIONE TERRITORIALE-APT DELLA BASILICATA  
INTEGRATIVO DEL C.C.N.L. DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI  
SOTTOSCRITTO IL 21.05.2018 \_ ANNUALITÀ ECONOMICA 2021  
(ART. 8, COMMA 1 E ART. 68 DEL CCNL DEL PERSONALE DEL COMPARTO  
FUNZIONI LOCALI 2018)**

---

#### Art. 1 – Premessa

1. Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (c.c.n.l.) del personale non dirigente del Comparto Funzioni Locali è stato sottoscritto in via definitiva il 21.05.2018 a valere sul triennio 2016/2018, ed è stato recepito dall'A.P.T. con deliberazione del Direttore Generale n. 132 del 15.06.2018.
2. Il suddetto c.c.n.l. ha introdotto importanti modifiche/integrazioni/specificazioni con riferimento a tutta una serie di istituti oggetto di contrattazione decentrata integrativa, che necessitano di una attenta riflessione e di un approfondito confronto fra le parti.
3. Per ragioni contingenti, finora le parti non hanno potuto procedere a tale confronto, limitandosi a disciplinare, nei contratti collettivi decentrati integrativi relativi alle annualità 2018, 2019 e 2020, alcuni soltanto dei suddetti istituti; per cui, in applicazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 1, del c.c.n.l. 21.05.2018, convengono sulla necessità di avviare entro il prossimo mese di gennaio le trattative per la definizione del contratto decentrato normativo integrativo del c.c.n.l. del 21.05.2018, che dovrà contenere una disciplina puntuale e compiuta di tutti gli istituti giuridici - con i conseguenti riflessi economici - previsti dalla contrattazione nazionale.
4. Tuttavia, nelle more della stipula del contratto collettivo decentrato integrativo normativo di cui sopra, le parti convengono sulla necessità di procedere alla stipula di un contratto collettivo decentrato integrativo (c.c.d.i.) relativo all'utilizzo delle risorse del Fondo delle Risorse Decentrate 2021 costituito dall'Agenzia con la deliberazione del Direttore Generale n. 221 del 14/12/2021.
5. Le parti convengono, altresì, sulla opportunità che in tale c.c.d.i. si proceda anche alla specificazione dei criteri per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di incarichi di posizione organizzativa e alla definizione di fasce temporali di flessibilità ulteriori rispetto a quelle già adottate dall'A.P.T.

#### Art. 2 – Ambito di applicazione e durata

1. Il presente c.c.d.i. si applica a tutto il personale non dirigente dell'Agenzia, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, ivi compreso il personale comandato e/o distaccato presso l'A.P.T. e ha per oggetto:
    - (1) la definizione, per l'anno 2021, dei criteri di ripartizione delle risorse del Fondo delle risorse decentrate di cui all'art. 67 del c.c.n.l. del 21.05.2018 tra le diverse modalità di utilizzo previste dall'art. 68 dello stesso c.c.n.l.;
    - (2) la specificazione, ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. v), del c.c.n.l. del 21.05.2018, dei criteri per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di incarichi di posizione organizzativa;
    - (3) la definizione, ai sensi dell'art. 27 del c.c.n.l. del 21.05.2018 e della normativa emergenziale in materia di COVID-19, di fasce temporali di flessibilità ulteriori rispetto a quelle già adottate dall'A.P.T.
  2. Per tutto quanto non previsto e disciplinato dal presente contratto le parti rinviano al c.c.n.l. del comparto Funzioni Locali del 21.05.2018 e a quelli precedenti per le parti ancora in vigore, nonché alle disposizioni dei c.c.d.i. 2018 e 2019 (in materia di missioni, buoni pasto, etc.) in quanto compatibili.
-

3. In considerazione del suo oggetto e di quanto detto in premessa, il presente contratto ha validità, per la parte economica, per l'anno 2021, e, per la parte normativa, fino alla stipula del contratto integrativo normativo di cui in premessa.

**Art. 3 – Fondo risorse decentrate art. 67 CCNL 21.05.2018**

1. Il fondo delle risorse decentrate per l'anno 2021 è stato costituito dall'A.P.T. ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali di riferimento, ivi comprese quelle di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, e quantificato in € 208.271

FONDO RISORSE DECENTRATE 2020 (ARTT. 67 CCNL 21.05.2018)	
RISORSE STABILI ART. 67, COMMI 1 E 2, CCNL 21.05.2018	IMPORTO
Unico importo consolidato ai sensi dell'art. 67, comma 1, del C.C.N.L. 2018	€ 127.378
Incremento art. 67, comma 2, lettera a), del CCNL 2018	€ 1.436
Incremento art. 67, comma 2, lettera b), del CCNL 2018	€ 1.498
<b>TOTALE RISORSE STABILI</b>	<b>€ 130.312</b>
RISORSE VARIABILI ART. 67, COMMA 3, CCNL 21.05.2018	IMPORTO
Risparmi accertati a consuntivo derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 01/04/1999 [art. 67, comma 3, lettera e), del CCNL 2018]	€ 12.524
Risorse stanziare ai sensi del comma 4 (incremento max 1,2% monte salari 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza) [art. 67, comma 3, lettera h), del CCNL 2018]	€ 5.600
Risorse stanziare ai sensi del comma 5 lettera b) per il conseguimento di obiettivi definiti nel piano della performance [art. 67, comma 3, lettera i), del CCNL 2018]	€ 59.735
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI</b>	<b>€ 77.859</b>
<b>TOTALE RISORSE FONDO 2021</b>	<b>€ 208.171</b>

2. L'importo del fondo potrà essere rideterminato ai sensi dell'art. 68, comma 1, ultimo periodo, del C.C.N.L. del 21.05.2018 a seguito della rendicontazione delle risorse del Fondo 2020, nel qual caso le ulteriori risorse che si saranno rese disponibili andranno ad incrementare, *una tantum*, le risorse destinate al finanziamento della *performance* organizzativa di cui al successivo art. 4.

**Art. 4 – Utilizzo del fondo delle risorse decentrate 2021 (art. 68 CCNL 21.05.2018)**

1. Le risorse stabili del Fondo 2021 (€ 130.312,00) risultano, in parte, già impegnate per il finanziamento dei differenziali di progressione economica consolidati e dei trattamenti economici fissi di cui all'art. 68, comma 1, del C.C.N.L. del 21.05.2018 (€ 48.957,75), per cui non sono disponibili alla contrattazione integrativa.

2. Le risorse decentrate disponibili per il finanziamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 68, comma 2, del C.C.N.L. del 21.05.2018, per l'anno 2021, ammontano, quindi, a complessivi € 159.213,25, di cui € 81.354,25 corrispondenti alle risorse stabili residue ed € 77.859,00 corrispondenti alle risorse variabili.

3. In considerazione di quanto indicato ai precedenti commi, la ripartizione delle risorse decentrate, nella misura indicata all'art. 3, è quella di seguito riportata:

UTILIZZO FONDO RISORSE DECENTRATE 2021 (ART. 68 CCNL 21.05.2018)	
<b>RISORSE NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE (ART. 68, COMMA 1, CCNL 2018)</b>	<b>IMPORTO</b>
- Differenziali progressioni orizzontali storiche (acquisite in anni precedenti) (art. 68, comma 1, del CCNL 2018)	€ 40.713,15
- Indennità di comparto (art. 33, comma 4, lett. b) e c), del CCNL 22.01.2004)	€ 8.244,60
<b>TOTALE RISORSE NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE</b>	<b>€ 48.957,75</b>
<b>RISORSE DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE (ART. 68, COMMA 2, CCNL 2018)</b>	<b>IMPORTO</b>
- Progressioni economiche orizzontali annualità 2021 (art. 16 del CCNL 2018)	€ 7.828,76
- Indennità di specifica responsabilità (art 70-quinquies CCNL 2018)	€ 27.311,46
- Indennità condizioni di lavoro (art. 70-bis, CCNL 14.09.2000)	€ 10.748,00
- Premi correlati alla <i>performance</i> organizzativa e individuale (artt. 68, comma 2, lettere a) e b) e art. 69, CCNL 2018), di cui:	€ 96.423
- premi correlati alla <i>performance</i> organizzativa (art. 68, comma 2, lett. a), CCNL 2018)	€ 57.854
- premi correlati alla <i>performance</i> individuale (art. 68, comma 2, lett. b), CCNL 2018)	€ 30.855
- differenziale del premio individuale (art. 69 CCNL 2018)	€ 7.714
- SOMME ANCORA DA IMPIEGARE	€ 16.902,03
<b>TOTALE RISORSE DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE</b>	<b>€ 159.213,25</b>
<b>TOTALE RISORSE DECENTRATE 2021</b>	<b>€ 208.171</b>

**Art. 5 – Nuove progressioni economiche orizzontali (art. 16 CCNL 21.05.2018)**

1. Le risorse destinate a finanziare la progressione economica all'interno della categoria sono determinate nell'importo di € 7.828,76 corrispondente alla spesa necessaria per l'attribuzione della nuova posizione economica al 100% degli aventi diritto alla data del 31.12.2020. Di tale importo sarà utilizzata la somma necessaria, quantificabile solo a posteriori, per l'attribuzione della nuova posizione economica al 50% degli aventi diritto.

2. Considerato il limitato numero di dipendenti dell'Agenzia, che talvolta porta all'individuazione di una sola unità in possesso dei requisiti per l'attribuzione della posizione economica superiore e al fine di non svantaggiare il personale che si trovi in tale condizione, si conferma quanto definito nei c.c.d.l. 2018, 2019 e 2020, ossia, che *"nell'applicazione della percentuale sul numero di aventi diritto (...), in caso di determinazione decimale inferiore all'unità (da 0,1 a 0,9) si arrotonda sempre all'unità superiore"*.

3. Le progressioni economiche saranno attribuite sulla base dei medesimi criteri definiti nel c.c.d.l. 2018 e utilizzati anche per l'anno 2020 (Delibera DG n. 236 del 21/12/2020) e avranno decorrenza dal 1° gennaio 2021.

**Art. 6 – Indennità specifiche responsabilità (art. 70-quinquies CCNL 21.05.2018)**

1. Per il finanziamento dell'indennità di specifica responsabilità di cui all'art. 70-quinquies del c.c.n.l. del 21.05.2018 sono stanziati le risorse, dell'importo di € 27.311,46, necessarie per remunerare gli incarichi già formalmente attribuiti al personale delle categorie B, C e D non incaricato di posizione organizzativa, negli importi definiti dal c.c.d.l. 2019 entro il limite stabilito dallo stesso art. 70-quinquies del c.c.n.l. del 21.05.2018, e precisamente:

- € 2.300 per il personale della categoria B
- € 2.700 per il personale della categoria C
- € 3.000 per il personale della categoria D

**Art. 7 – Indennità condizioni di lavoro (art. 70-bis CCNL 21.05.2018)**

1. Per il finanziamento dell'indennità condizioni di lavoro prevista dall'art. 70-bis del c.c.n.l. del 21.05.2018 sono state stanziati le risorse, dell'importo di € 10.748,00, necessarie per remunerare le attività disagiate e/o esposte a rischi e/o implicanti il maneggio di valori analiticamente riportate nell'elenco allegato al presente contratto (All. 2) e negli importi ivi definiti nel rispetto dei limiti stabiliti dallo stesso art. 70-bis del c.c.n.l. del 21.05.2018.

2. Conformemente a quanto previsto dal comma 2 del richiamato art. 70-bis del c.c.n.l. del 21.05.2018 l'indennità di cui al presente articolo è commisurata ai giorni di effettivo servizio e, quindi, di svolgimento delle attività, stimando convenzionalmente in venti le giornate mensili utili per il calcolo nel caso di orario articolato su cinque giornate e in venticinque per l'orario articolato su sei giornate.

**Art. 8 – Performance organizzativa e individuale  
(art. 68, comma 2, lettere a) e b) e art. 69 CCNL 21.05.2018)**

1. Le risorse complessivamente stanziati per remunerare la *performance* del personale dell'Agenzia nel 2021 ammontano ad € 96.423,00, di cui € 35.466,03 corrispondenti alle risorse stabili residue dopo gli utilizzi di cui agli articoli precedenti ed € 60.956,97 rinvenienti dalle risorse variabili del fondo.

2. Le suddette risorse sono destinate

- per il 60%, al finanziamento dei premi correlati alla *performance* organizzativa di cui all'art. 68, comma 2, lettera a), del c.c.n.l. del 21.05.2018 (€57.854,00);
- e, per il 40%, al finanziamento dei premi correlati alla *performance* individuale di cui all'art. 68, comma 2, lettera a), del c.c.n.l. del 21.05.2018 e del differenziale del premio individuale di cui all'art. 69 dello stesso del c.c.n.l. del 21.05.2018 (€ 38.569,00) secondo le percentuali di seguito indicate:
  - ✓ 80% - premi correlati alla *performance* individuale (€ 30.855,00);
  - ✓ 20% - differenziale del premio individuale (€ 7.714,00).

3. L'attribuzione di tutti i premi è subordinata all'esito del processo di valutazione e misurazione della *performance* dell'A.P.T. per l'anno 2021 secondo il Sistema di Misurazione e Valutazione della *Performance* (SMVP) adottato con la deliberazione del Direttore Generale n. 74 dell'11.05.2020 e modificato con Delibera del DG n. 216 del 7/12/2021.

4. I criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla *performance* organizzativa e alla *performance* individuale restano confermati anche per l'anno 2021 quelli adottati con Delibera del

Direttore Generale n.236 del 21/12/2020, mentre i criteri per l'attribuzione del differenziale del premio individuale sono riportati al successivo art. 9 del presente contratto.

**Art. 9 – Differenziale del premio individuale (art. 69 CCNL 21.05.2018)**

1. Conformemente a quanto previsto dall'art. 69 del c.c.n.l. del 21.05.2018, ai dipendenti che conseguano le valutazioni più elevate secondo quanto previsto dal richiamato SMVP dell'Agenzia, è attribuita una maggiorazione del premio individuale di cui all'art. 68, comma 2, lettera b), dello stesso c.c.n.l. del 21.05.2018, che si aggiunge alla quota di detto premio attribuita al personale valutato positivamente.

2. Per l'anno 2021 tale maggiorazione - che, in base alla disposizione contrattuale di riferimento, non può essere inferiore al 30% del valore medio pro-capite dei premi attribuiti a tutto il personale valutato positivamente secondo il suddetto SMVP - viene determinata nella misura del 50% del valore medio pro-capite di cui sopra e riconosciuta ad una limitata quota massima di personale valutato, determinata nel 50% del personale che consegua la valutazione più elevata secondo quanto previsto dal SMVP, collocandosi nella fascia di merito A (fascia di eccellenza - 9/10 punti).

3. In caso di parità di punteggio, le risorse destinate alla maggiorazione del premio individuale saranno distribuite fra tutti gli aventi diritto, rideterminando proporzionalmente l'entità della maggiorazione.

4. Le parti concordano che le risorse destinate dal presente contratto al differenziale del premio individuale (€7.714,00) saranno incrementate dei residui delle risorse complessivamente destinate alla *performance* organizzativa ed individuale che non siano attribuite in conseguenza della differenziazione delle valutazioni o per qualsiasi altra causa.

**Art. 10 – Criteri per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di Posizione Organizzativa (art. 7, comma 4, lett. v), del CCNL 21.05.2018)**

1. Si conferma, per l'anno 2021, che la retribuzione di risultato da corrispondere ai dipendenti titolari di incarichi di posizione organizzativa è determinata nella misura massima del 30% della retribuzione di posizione.

2. L'attribuzione della retribuzione di risultato è subordinata all'esito del processo di valutazione e misurazione della *performance* dell'A.P.T. per l'anno 2021 secondo il richiamato SMVP e, quindi, in relazione sia alla performance organizzativa (per il 60%) che alla performance individuale (40%) e, per entrambe, secondo i criteri riportati nella seguente tabella:

Fascia SMVP	Premialità
A - fascia di eccellenza (9/10)	100%
B - fascia alta (7/8,9)	90%
C - fascia media (6/6,9)	80%
D - fascia bassa (4/5,9)	60%

**Art. 11 - Fasce di flessibilità oraria in entrata e in uscita – COVID 19**

1. In considerazione del permanere dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, prorogato al 31/03/2022 con Decreto del Consiglio dei Ministri del 14/12/2022, si confermano le fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita ulteriori rispetto a quelle già adottate dall'A.P.T.

- l'entrata dalle ore 7.30 alle ore 9.30 e, nei giorni di rientro pomeridiano, dalle ore 14.30 alle ore 16.30;
- l'uscita dalle ore 13.00 alle ore 15.30 e, nei giorni di rientro pomeridiano, dalle ore 17.30 alle ore 19.30.

3. In relazione all'aumento delle fasce temporali di cui al precedente comma, la fascia di presenza obbligatoria viene rimodulata come segue: dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e, nei giorni di rientro pomeridiano, dalle ore 16.30 alle ore 17.30.

4. Resta fermo l'obbligo di recuperare l'eventuale debito orario nell'ambito del mese successivo a quello di riferimento ai sensi dell'art. 27, comma 3, del C.C.N.L. del 21.05.2018.